

*Accordo
con le parti sociali*

Apprendistato: approvato il testo unico

Le parti sociali hanno firmato al ministero del Lavoro l'intesa sul Testo unico sull'apprendistato, presentato dal governo, e che ha già ricevuto il via libera la scorsa settimana dalle Regioni. Il testo approvato, infatti, recepisce le richieste avanzate dalle Regioni stesse.

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all'occupazione dei giovani. E' definito secondo le seguenti tipologie: apprendistato per la qualifica professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca.

Questi i punti fondamentali del Testo unico dell'apprendistato siglato ieri dalle parti sociali nella sede del ministero del Lavoro di via Flavia.

La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali, ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Per gli apprendisti, l'applicazione delle norme sulla previdenza ed assistenza

sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; assicurazione contro le malattie; assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia; maternità; assegno familiare.

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del 25esimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome.

